

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

**Doc. CVI
n. 5**

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE RECANTE
PROVVEDIMENTI IN FAVORE DEI PROFUGHI ITALIANI

(Anno 2005)

(Articolo 9 della legge 15 ottobre 1991, n. 344)

Presentata dal Ministro degli affari esteri

(FINI)

Comunicata alla Presidenza il 12 gennaio 2006



Ministero degli Affari Esteri

*Legge 15 ottobre 1991 nr. 344 di modifica della legge 26 dicembre
1981 n. 763*

***“Attuazione ed Effetti dei provvedimenti in favore dei profughi
italiani”.***

Attività svolta nel corso del 2005

* * *

Gennaio 2006



Ministero degli Affari Esteri
GABINETTO DELL'ON. MINISTRO
UFFICIO RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

Roma, 28/12/2005

Relazione sull'attività svolta nell'anno 2005 su "Attuazione ed effetti dei provvedimenti in favore dei profughi italiani" legge 15 ottobre 1991 n. 344, di modifica della Legge 26 dicembre 1981, n. 763"

In relazione a quanto previsto dall'art. 9 della legge 344 del 15 ottobre 1991, recante "Provvedimenti in favore dei profughi italiani", per ciò che concerne il Ministero degli Affari Esteri, si comunica quanto segue.

Nell'anno 2005 sono state istruite complessivamente 29 pratiche aventi come oggetto richieste di attestati di rimpatrio e di stati di bisogno inoltrate da cittadini italiani rimpatriati dall'Eritrea e dalla Costa d'Avorio, Paesi per i quali è tuttora in vigore lo stato di necessità al rimpatrio.

Si è provveduto al reperimento della necessaria documentazione mediante l'acquisizione di elementi informativi sia presso le competenti Rappresentanze diplomatiche all'estero, sia presso i Comuni originari degli interessati.

Sono stati quindi emessi 12 attestati di rimpatrio e 17 di stato di bisogno (5 attestati di rimpatrio erano stati rilasciati nel 2004 ma solo nel 2005 la Rappresentanza di Abidjan è stata in grado di verificare lo stato di bisogno di cinque connazionali) in vista del riconoscimento della qualifica di profugo e dell'erogazione dei benefici economici da parte delle competenti Prefetture (Leggi 7763/81 e 344/91).

Nel corso del 2005 nessun connazionale ha richiesto di reinsediarsi nel Paese di provenienza.